COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1968

che concede al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo un contingente tariffario per i gamberetti della specie « Pandalus Platiceros Japonicus » (voce tariffaria ex 16.05)

(I testi in lingua francese e in lingua olandese sono i soli facenti fede)

(68/266/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

viste le lettere datate 29 marzo e 7 maggio 1968, con le quali il Regno del Belgio, a nome dell'Unione economica belgo-lussemburghese, ha chiesto per il periodo dal 1° aprile 1968 al 31 marzo 1969 la concessione di un contingente tariffario al dazio del 3 % di 50 tonnellate per i gamberetti della varietà « Pandalus Platiceros Japonicus », semplicemente sgusciati e cotti, anche congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 16.05 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i gamberetti in questione erano importati dall'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio doganale comune, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 20 % ;

considerando che dai dati forniti dall'Unione economica belgo-lussemburghese, non contestati dagli altri Stati membri, risulta trattarsi di specie di gamberetti che non esistono nella Comunità e non vengono utilizzati dall'industria conserviera in alcun altro Stato membro ;

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro, a norma dell'articolo 25, costituisce deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune onde ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo allineamento al regime comunitario del regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi doganali verso quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

considerando che gli Stati membri richiedenti si preoccupano soprattutto di assicurare un approvvigionamento nelle migliori condizioni delle loro industrie conserviere di gamberetti in modo da consentire loro di sostenere la concorrenza delle medesime conserve importate dai paesi terzi, produttori di dette conserve su grande scala ;

considerando, inoltre, che detto approvvigionamento delle industrie conserviere degli Stati membri richiedenti non sembra esser in grado di falsare tra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i prodotti finiti, dato che tali conserve vengono pro-

dotte solo dall'Unione economica belgo-lussemburghese ; che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, bisogna notare che si tratta di specie di gamberetti che non esistono nella Comunità ;

considerando che da tale situazione risulta che gli Stati membri richiedenti incontrano inconvenienti che giustificano in questo caso particolare una deroga all'esigenza di pronta instaurazione della tariffa doganale comune ; che inoltre tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

considerando che il fabbisogno dell'Unione economica belgo-lussemburghese della specie di gamberetti in esame è difficile da valutare poiché le statistiche d'importazione dei suddetti gamberetti vengono confuse con quelle relative ai gamberi di talune varietà nell'ambito dei contingenti tariffari precedenti ; che però, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri richiedenti, nel periodo 1° aprile 1967 — 31 marzo 1968, tali importazioni hanno raggiunto 40 tonnellate ; che, su tale base, il volume contingentale richiesto di 50 tonnellate sembra adeguato per il periodo dal 1° aprile 1968 al 31 marzo 1969 ;

considerando che, per la fissazione del dazio contingentale, è opportuno tener conto della particolare situazione del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, inoltre, si prevede che il dazio della tariffa doganale comune per il prodotto in esame venga applicato tra breve ; che per tali considerazioni si ritiene opportuno abbinare il contingente tariffario per il prodotto in questione ad un dazio contingentale pari al 50 % di quello della tariffa doganale comune ; che per il prodotto che forma oggetto della presente decisione gli Stati membri richiedenti non hanno addotto fatti che giustificherebbero eccezionalmente la fissazione di un dazio contingentale ad un livello inferiore ; che su questa base il dazio contingentale è pari al 10 % ;

considerando che dagli elementi di informazione raccolti, i più importanti dei quali vengono riportati nella presente decisione, non sono emerse indicazioni tali da far concludere che la concessione del contingente tariffario in oggetto entro il limite suddetto potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione ;

considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

considerando che la sopra descritta funzione dei contingenti tariffari implica che questi possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, unicamente per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici degli Stati membri interessati, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo è concesso un contingente tariffario al dazio del 10 % per le loro importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione, sul loro territorio, di gamberetti della varietà « Pandalus Platiceros Japonicus », semplicemente sgusciati e cotti, anche congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex **16.05** della tariffa doganale comune, nel limite di un quantitativo di 50 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli Stati membri accompagnati dal certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° aprile 1968 al 31 marzo 1969.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxeles, il 17 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY